



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI DIREZIONE  
CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

## APPUNTO

In relazione alla richiesta di chiarimenti concernente la nuova procedura informatica per l'apposizione del visto di congruità, si rappresenta quanto segue:

- 1) Il nuovo assetto organizzativo delle attività amministrativo-contabili scaturito dalla Direttiva del 21 novembre 2014 ha comportato un'opportuna accelerazione del processo di dematerializzazione degli atti, esigenza peraltro già imposta dalla normativa di riferimento (Codice dell'amministrazione digitale); in tal senso sono state adottate procedure informatiche che prevedono l'apposizione di visti e firme in formato elettronico, adeguate al cambiamento del perimetro territoriale di riferimento.
- 2) In quest'ottica, la funzionalità realizzata sull'applicativo informatico SGF-FD per l'apposizione del visto di congruità non introduce alcun nuovo o diverso adempimento procedurale, ma replica in modalità elettronica la procedura svolta fino al 2014 in forma cartacea.
- 3) Con la funzionalità in parola, inoltre, l'attribuzione della competenza ad esprimere un parere di congruità sui prezzi praticati dagli operatori economici non è legata né limitata all'appartenenza a specifiche categorie di personale.
- 4) Dal punto di vista giuridico, la fattispecie dell'accertamento della congruità dei prezzi trova origine negli articoli 11 e 89 del D.lgs n.163 del 2006 ed è disciplinata dall'art. 336 del D.P.R. n.207 del 2010 che al comma 1, recita "*L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato*". Dalla disposizione, pertanto, non si rintracciano limitazioni in merito all'individuazione di specifiche mansioni o ruoli destinatari di tale compito.

Il visto di congruità dei prezzi, quindi, attesta che il prezzo di acquisto è conforme ed in linea con i prezzi di mercato e non va confuso con l'attestazione di regolarità contabile, cui fa riferimento la sentenza n.1337/2012 della Corte dei Conti richiamata dalla O.S. (peraltro concernente il rimborso di spese di missione), che interviene in un momento successivo, quello della liquidazione, e certamente ha una portata più ampia. Più precisamente, la dichiarazione di congruità è una condizione di procedibilità prevista, in virtù dell'interesse pubblico dell'oculatazza della spesa, all'interno della procedura di acquisto, nella fase di scelta del contraente, mentre il visto di regolarità contabile risponde a diversa finalità essendo un controllo di legittimità della procedura di spesa, affidato a professionalità amministrativo-contabili.

Tutto ciò considerato, tenendo fermo il richiamato principio generale secondo il quale tutte le spese, che prevedono impegno di risorse pubbliche, devono essere effettuate con oculatazza sia per quanto riguarda la scelta dei beni da acquistare sia per quanto riguarda il loro prezzo, si può concludere che l'individuazione del soggetto chiamato ad accertare la congruità dei prezzi dovrà necessariamente essere correlato al possesso di idonee professionalità e competenze, rintracciate nei diversi profili professionali presenti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Spetta in ogni caso al Funzionario Delegato (o ad un suo delegato), in base al personale in organico ed alle competenze, individuare all'interno della propria organizzazione le figure preposte ad apporre il visto in questione.